



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTITRUST ITALIANA E COMUNITARIA. DISCIPLINA DELLE INTESSE

1. Il seguente documento, denominato anche Codice di condotta o Codice riguarda il rispetto della normativa antitrust italiana (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e comunitaria (art. 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con particolare riferimento alla disciplina delle intese. Il Codice non riguarda, pertanto, altre fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antitrust (e, in primis, il divieto di abuso di posizione dominante o il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione), né il comportamento da tenersi in relazione a normative antitrust di altri Paesi.

2. L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'art. 101 del TFUE vietano tutte le intese (e cioè gli accordi tra imprese, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di categoria o di organismi simili) che abbiano quale oggetto o per effetto di restringere la concorrenza in modo consistente all'interno di un mercato nazionale o comunitario o in una loro parte rilevante.

3. In particolare, sono vietate le intese: (a) che conducano alla fissazione di prezzi, costi, loro componenti o altre condizioni contrattuali rilevanti; (b) che determinino la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento; (c) che comportino la compartimentazione della produzione o degli investimenti; (d) che inducano alla fissazione di quote produttive; (e) che comportino l'applicazione di condizioni commerciali dissimili per prestazioni equivalenti; (f) che subordinino la conclusione di contratti all'accettazione da parte di altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

4. Più in generale, deve ritenersi vietata ogni condotta o pratica che possa portare al coordinamento del comportamento commerciale di più imprese indipendenti.

Inoltre, sono da ritenersi vietati non solo gli accordi che abbiano per oggetto o per effetto quanto indicato al precedente punto 3, ma anche gli scambi di informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale o altre condotte che possano portare al coordinamento dei rispettivi comportamenti sul mercato. Tali accordi o scambi possono intervenire sia direttamente sia indirettamente, per il tramite di associazioni di categoria o di organismi simili, e anche senza che sia necessario raggiungere veri e propri accordi con le imprese concorrenti.

5. Alla luce dei principi sopra specificati, in relazione alla attività della Fondazione Banco dell'Energia ("Fondazione"), i componenti degli Organi della Fondazione e i collaboratori della medesima si impegnano ad attenersi alle condotte di seguito specificate.

6. Prezzi e condizioni economiche.

La determinazione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica e gas ai clienti finali, nonché i prezzi delle eventuali prestazioni accessorie, la determinazione degli oneri posti in capo ai clienti in caso di estinzione anticipata dei rapporti, la determinazione delle penali in caso di ritardato pagamento delle rate, la commisurazione degli interessi di mora dovranno essere stabiliti, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARERA e da altre pubbliche amministrazioni eventualmente competenti, autonomamente da ogni singola impresa aderente, in qualsiasi forma, alla Fondazione, unicamente in base alle proprie politiche aziendali e con riferimento agli elementi citati non dovrà svolgersi alcuno scambio di informazioni per il tramite della Fondazione e dei suoi organi.

7. Condizioni contrattuali rilevanti

Le condizioni contrattuali praticate ai rispettivi clienti dovranno essere stabilite autonomamente da ogni singola impresa aderente in qualsiasi forma alla Fondazione, unicamente in base alle proprie politiche aziendali e con riferimento agli elementi citati non dovrà svolgersi alcuno scambio di informazioni per il tramite della Fondazione.

8. Ripartizione dei mercati.

Le imprese aderenti in qualsiasi forma alla Fondazione non procederanno per il tramite della Fondazione alla ripartizione sotto il profilo merceologico e/o geografico dei mercati interessati dalle attività della Fondazione, nonché allo scambio di informazioni o a contatti finalizzati a tale scopo.

9. Le riunioni in seno alla Fondazione.

La partecipazione a riunioni o incontri tra imprese concorrenti nell'ambito della Fondazione deve considerarsi del tutto libera, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice di condotta, e in particolare fatto salvo il divieto per i rappresentanti delle imprese aderenti in qualsiasi forma alla Fondazione di scambiarsi o di diffondere nel corso di dette riunioni o in altre occasioni nell'ambito della Fondazione dati o informazioni sensibili sotto il profilo competitivo.

10. Incertezza circa la conformità dei comportamenti alle prescrizioni contenute nel presente documento. Procedura di consultazione.

Qualora dovesse sorgere una qualsiasi incertezza circa la liceità di determinati atti o comportamenti rispetto alla normativa antitrust, oppure in relazione alla conformità degli stessi rispetto alle regole di condotta contenute nel presente documento, deve essere attivata la procedura di consultazione di cui al presente punto.

In tutti i casi di cui al periodo precedente, prima di assumere le decisioni rilevanti, le imprese interessate devono avvertire preventivamente il responsabile del rispetto del presente Codice di condotta.

Il responsabile stabilisce con l'interessato la condotta che dovrà essere tenuta al fine di conformare la decisione alle regole di comportamento contenute nel presente documento e, in ogni caso, alla normativa antitrust.

Qualora, in specifiche situazioni, il contenuto di norme di legge o provvedimenti amministrativi apparisse in contrasto con quanto previsto nel presente Codice, il responsabile, ove effettivamente sussista una possibile incompatibilità, si attiverà nei confronti delle Autorità competenti al fine di ottenere i chiarimenti necessari nel più breve tempo possibile.

In assenza di tali chiarimenti, il responsabile stabilirà con l'interessato il comportamento da seguire secondo prudenza e ragionevolezza.

Responsabile del rispetto del presente Codice di condotta è
.....
....

11. Sanzioni.

La violazione del presente Codice di condotta, nonché l'ideazione e/o l'attuazione di condotte anche solo potenzialmente illegittime alla luce della normativa antitrust può comportare sanzioni da parte delle Autorità competenti.

In proposito, si ricorda che la violazione delle norme nazionali e comunitarie poste a tutela della concorrenza comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono giungere nel massimo fino ad un importo pari al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa interessata dall'infrazione nell'ultimo esercizio precedente alla notificazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato o della Commissione Europea.

12. Entrata in vigore.

Il presente Codice di condotta entra in vigore successivamente all'approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'atto dell'entrata in vigore, tutti i membri della Fondazione, nonché i componenti degli Organi della medesima devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano di avere preso visione del presente Codice e di impegnarsi a rispettarne lo spirito e le procedure.

La Fondazione si farà carico di diffondere i contenuti del Codice presso le imprese che partecipino a qualsiasi titolo alle sue attività e di raccogliere dichiarazioni dei legali rappresentanti di presa visione del medesimo. I legali rappresentanti delle predette imprese avranno, inoltre, cura di illustrarne i contenuti e farne avere copia a tutti coloro che, partecipando alla vita della Fondazione, hanno il potere di porre in essere condotte che potrebbero violare la normativa antitrust.